

## **INFOS**

### **per l'iscrizione al registro provinciale per le organizzazioni di promozione sociale**

Con la legge quadro del 7 dicembre 2000, n. 383 sono state istituite le cosiddette associazioni di promozione sociale". A livello provinciale questa categoria associativa è stata introdotta nel 2003 tramite modifica della legge provinciale n. 11/1993 che ora reca il titolo "Disciplina del volontariato e della promozione sociale". Il legislatore ha inteso promuovere e valorizzare tutti gli enti genericamente detti *non profit* che curano interessi generali della società; non si rivolge quindi a realtà specifiche e parziali, come p.e. aveva fatto precedentemente con le organizzazioni di volontariato o le cooperative sociali. Le organizzazioni di promozione sociale svolgono le loro attività soprattutto per i propri associati e familiari; possono, inoltre, per la realizzazione dei fini istituzionali ricorrere ai propri associati assumendoli come dipendenti o come lavoratori autonomi.

#### **► Quali organizzazioni possono essere iscritte?**

- Associazioni con personalità giuridica
- Associazioni senza personalità giuridica
- Altre organizzazioni e comitati
- Federazioni

Le organizzazioni devono svolgere la loro attività per fini di solidarietà umana e di impegno sociale a favore dei propri membri o di terzi senza scopo di lucro.

Le organizzazioni sopra elencate devono svolgere le loro attività in uno dei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sanitaria
- b) cultura, educazione e formazione
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio
- e) promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

#### **► Organizzazioni che non possono essere iscritte:**

- partiti politici
- associazioni di datori di lavoro
- associazioni di categoria e organizzazioni cooperative
- associazioni economiche
- club privati
- organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro.

#### **► Presupposti per il riconoscimento come associazione di promozione sociale e iscrizione nell'apposito registro**

Le organizzazioni di promozione sociale devono predisporre un atto costitutivo e uno statuto in forma scritta.

Lo statuto deve prevedere i seguenti requisiti:

- la denominazione e la sede legale
- lo scopo
- l'attribuzione della rappresentanza legale
- l'assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali;

- la democraticità dell'ordinamento interno e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l'elettività delle cariche associative;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- obbligo di redazione annuale del rendiconto economico-patrimoniale e le modalità di approvazione dello stesso;
- le modalità di scioglimento dell'organizzazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione a fini di utilità sociale.

L'organizzazione deve inoltre essere costituita da almeno 6 mesi.

Le organizzazioni di promozione sociale si avvalgono in maniera significativa delle attività prestate in forma volontaria e gratuita, tuttavia sussiste però la possibilità di incaricare collaboratori esterni o dipendenti con l'esecuzione dell'attività dell'organizzazione. **Le organizzazioni di promozione sociale – a distinzione delle organizzazioni di volontariato – possono assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.**

### **► Procedura all'iscrizione nel registro provinciale per le organizzazioni di promozione sociale**

Le organizzazioni in possesso di requisiti richiesti possono fare domanda di iscrizione al registro provinciale per organizzazioni di promozione sociale.

La domanda, da presentarsi al ufficio Affari di gabinetto della ripartizione presidenza, tel. 0471/412131/32, deve essere corredata da:

- a) **copia dell'atto costitutivo**, firmata dal legale rappresentante su ogni pagina, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) **copia dello statuto** firmata dal legale rappresentante su ogni pagina;
- c) **relazione sull'attività svolta**;
- d) **indicazione del numero totale degli associati**;
- e) **indicazione degli ambiti prevalenti di attività**;
- f) **questionario** (predisposto dall'ufficio);
- g) **dichiarazione di prevalenza dell'attività di volontariato** (predisposto dall'ufficio).

Il Presidente della Provincia predispone l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione. In caso di diniego l'organizzazione può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del diniego.

### **► I vantaggi e le agevolazioni per le organizzazioni di promozione sociale**

Nella legge quadro statale sono previsti i seguenti agevolazioni e vantaggi fiscali:

#### **Imposte dirette**

Le disposizioni contenute nel testo unico delle imposte dirette art. 148, comma 3 (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) prevedono che le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese nei confronti dei propri associati, anche dietro pagamento di un corrispettivo specifico, non hanno rilevanza fiscale. **Per le associazioni di promozione sociale tale disposizione è stata estesa anche quando le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono resi nei confronti dei familiari conviventi degli associati.**

#### **Tributi locali**

Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale.

**Le associazioni iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale della Provincia autonoma di Bolzano sono esenti dal pagamento dell'IRAP**

**salvo l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5, comma 11 della legge provinciale n. 11 del 01.07.1993).**

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposti sugli intrattenimenti.

### **Le erogazioni liberali**

Per le deduzioni delle donazioni sono previste *due* possibilità non accumulabili:

1. Le donazioni alle associazioni di promozione sociale da parte delle persone fisiche e delle imprese sono detraibili nella dichiarazione dei redditi quale spesa straordinaria.

Nella misura del 19% possono essere detratti dal reddito fiscale:

- erogazioni di denaro da parte di persone fisiche fino ad un importo non superiore a 2.065,63 €. La detrazione è consentita a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale. Analoga detrazione compete proporzionalmente ai singoli soci di società semplice, per i versamenti effettuati dalla società stessa
- erogazioni liberali non superiori a 1.549,38 € fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato
- erogazioni di denaro da parte di tutti gli altri soggetti IRPEG (enti non commerciali residenti, società ed enti commerciali e non commerciali non residenti) per un importo massimo di € 2.065,83 €.

2. Il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito in legge n. 80 del 14 maggio 2005 prevede un aumento delle donazioni deducibili a 70.000,00 €. In riguardo devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES possono effettuare delle donazioni;
- il 10% del reddito totale dichiarato fino a un importo massimo annuale di 70.000,00 € è deducibile;
- il donatore deve eseguire l'offerta tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito o altri mezzi di pagamento verificabili (non solo valide le offerte in contanti) e deve essere in possesso di una ricevuta dell'offerta, emessa dal beneficiario, da cui si evince il mezzo di pagamento;
- l'ente beneficiario è soggetto alla contabilità analitica con registrazione delle singole operazioni commerciali di tutta l'attività dell'ente (la contabilità a partita doppia non è necessaria); inoltre entro il 30 aprile dell'anno successivo è necessaria la redazione di un bilancio patrimoniale, economico e finanziario e di una relazione sulla gestione;
- eccessive deduzioni o la mancanza dei presupposti indicati nell'ente beneficiario comportano sanzioni fino al 300% delle tasse pagate in meno. Anche le disposizioni di contabilità sono dei presupposti per la deduzione. In questo caso il donatore dovrebbe premunirsi con una dichiarazione del beneficiario.

### **Altre agevolazioni**

- Accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo.
- Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei registri, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi.
- Lo Stato, regioni, province e comuni possono concedere in comodato alle associazioni di promozione sociale (e alle organizzazioni di volontariato), non a titolo provvisorio o saltuario, propri beni mobili e immobili che non sono utilizzati ai

fini istituzionali, con l'unico onere a carico delle associazioni di adibirli a svolgimento delle loro attività istituzionali.

► **Obblighi in seguito all'iscrizione**

Le organizzazioni iscritte hanno l'obbligo di presentare entro il 31 maggio di ogni anno una relazione annuale sulle attività svolte ed il rendiconto annuale all' Ufficio Affari di gabinetto. Per ulteriori informazioni le organizzazioni possono rivolgersi all'ufficio **Affari di gabinetto, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano (Tel: 0471/412131/32)** o su internet **[www.volontariato.provincia.bz.it](http://www.volontariato.provincia.bz.it)**.